

EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. Istanza di accertamento di conformità - Silenzio diniego, ex art. 36, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 - Silenzio significativo - Equivale a provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria impugnabile nelle forme ordinarie - Necessità di allegare e provare le ragioni per le quali l'intervento sarebbe "doppiamente" assentibile. 2. Scrutinio circa la doppia conformità delle opere richiesto dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Non può che essere complessivo e non atomistico allorché siano realizzate abusivamente più opere da ritenere funzionalmente collegate tra loro.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 4 luglio 2023, n. 962

1. *"[...] il silenzio dell'Amministrazione protratto oltre il termine di sessanta giorni, a fronte di un'istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce un'ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, impugnabile nelle forme ordinarie: da ciò consegue che, una volta formatosi il silenzio significativo per inutile decorso del relativo termine, deve ritenersi già formato il provvedimento negativo tacito eventualmente da impugnare da parte dell'istante, che sarà a quel punto onerato di dimostrare in giudizio l'illegittimità del diniego tacitamente opposto dall'Amministrazione a cagione della compatibilità dell'intervento realizzato con la normativa primaria e secondaria di riferimento [...] vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento, sia al momento di presentazione della domanda [...].*

Il ricorrente deve quindi puntualmente e adeguatamente allegare e provare le ragioni per le quali - al contrario - l'intervento sarebbe "doppiamente" assentibile: l'accoglimento del ricorso avverso il detto silenzio - rigetto postula necessariamente l'accertamento dell'accoglibilità dell'istanza oggetto di verifica.

Sicché "Il configurarsi di un diniego tacito, pur escludendo ovviamente la possibilità di far valere vizi che attengono alla motivazione del rigetto, implica che il ricorso dell'interessato si incentri sui profili sostanziali, ovvero sulla effettiva sussistenza delle condizioni per la sanatoria" [...].

2. *"[...] lo scrutinio circa la doppia conformità delle opere richiesto dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può che essere complessivo e non atomistico nel caso in cui - come quello in esame - siano realizzate abusivamente più opere da ritenere funzionalmente collegate tra loro. Infatti, "L'art. 36 d.P.R. n. 380/01 ... regola la sanatoria avuto riguardo all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l'intervento, anche alla stregua delle tipologie di intervento definite dall'art. 3 DPR n. 380/01, il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell'intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia" [...].*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente espone, in particolare, che:

- *“è proprietario di un immobile sito nel Comune di Cagnano Varano, in via -OMISSIS-, nn. 40, 42, 44, ang. via -OMISSIS- ..., censito al catasto fabbricati, al foglio n. -OMISSIS-, mapp. -OMISSIS-, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, categoria -OMISSIS-, attualmente ubicato all'interno della zona B del vigente PRG di Cagnano Varano”;*

- *“Il fabbricato è costituito da piano terra, primo e secondo piano, con sovrastanti volume tecnico e terrazzo a livello: tale consistenza dell'immobile - ad eccezione del solo volume tecnico, realizzato nel 1988 - è stata accertata e dichiarata dal Sindaco del Comune di Cagnano Varano sin dal 22 ottobre 1962” (produce a comprova i documenti sub n. 2 e n. 2.1, depositati in giudizio il 28 ottobre 2022, recanti la dichiarazione che “la presente fotografia” - ognuna delle quali riprodotte l'esterno su due lati dell'immobile - “si riferisce alla consistenza dello stato attuale dell'edificio sociale” della Società Cooperativa Pescatori “-OMISSIS-” di Cagnano Varano, “di mq. 348 = (17,40 x 20)”);*

- *“Si tratta di un immobile legittimamente realizzato, tant'è vero che, per molti anni, è stato condotto in locazione ed adibito a sede scolastica dapprima dal Comune di Cagnano Varano e, in seguito, dalla Provincia di Foggia” (si vedano i contratti di locazione stipulati dal comune di Cagnano Varano il 21 giugno 1982 con la cooperativa pescatori -OMISSIS- per uso scuola media inferiore e, successivamente all'istituzione, per Istituto tecnico informatico ed elettronico nonché in data 8 giugno 1988 per sede dell'Istituto magistrale statale e la nota comunale del 23 febbraio 2000, con cui è stata comunicata alla predetta Cooperativa l'assunzione degli oneri da parte della provincia di Foggia - cfr. documenti depositati in giudizio in data 7 febbraio 2023);*

- a seguito di istanza di accesso, acquisiva *“diversi documenti afferenti l'immobile in esame, tra cui la concessione edilizia -OMISSIS- del 19 aprile 1988 e la relativa documentazione progettuale”, con cui <<il Comune di Cagnano Varano, dopo aver acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale del 1 marzo 1988, aveva autorizzato la Società Cooperativa Pescatori “-OMISSIS-” - all'epoca proprietaria dell'immobile in questione - alla realizzazione di un deposito caldaia al terzo piano del suddetto fabbricato>>* (documento numerato sub 3 al deposito in giudizio del 28 ottobre 2022, recante

la concessione edilizia per “costruzione volumi tecnici”), per l’installazione delle <<apparecchiature (caldaia, quadri elettrici) del realizzando impianto di riscaldamento centralizzato nell’immobile in questione, all’epoca adibito dal Comune a sede dell’Istituto magistrale statale; invero, la realizzazione di tale impianto termico centralizzato era stata imposta alla cooperativa “-OMISSIS-” proprio dal Comune di Cagnano Varano, in sede di rinnovo del contratto di locazione dell’immobile de quo, così come emerge dal verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 13 gennaio 1988>> (cfr. allegato sub 8 al deposito in giudizio del 28 ottobre 2022).

Esponde ancora che, <<Acquisita la predetta documentazione edilizia ed effettuando un raffronto tra lo stato di fatto dell’immobile ed il permesso di costruire -OMISSIS-/1988 e l’allegata documentazione progettuale, il ricorrente apprendeva che l’intervento autorizzato dal Comune di Cagnano Varano con il predetto titolo abilitativo era stato realizzato dalla Società Cooperativa “-OMISSIS-” in maniera parzialmente difforme rispetto a quanto effettivamente assentito: ed infatti, il deposito caldaia effettivamente realizzato aveva configurazione e superficie inferiore, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato con il menzionato titolo abilitativo.

Il ricorrente, inoltre, constatava, rispetto alla documentazione progettuale a corredo del rilasciato permesso di costruire -OMISSIS-/1988, una diversa distribuzione degli spazi interni ai vari livelli del fabbricato, nonché una divisione del piano terra non riportata nelle tavole allegate al citato permesso di costruire>>.

In data 1° giugno 2022, presentava, quindi, al comune di Cagnano Varano istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con riferimento ai seguenti lavori: “Sanatoria per diversa distribuzione degli spazi interni ai vari livelli e divisione del piano terra, realizzati senza titolo abilitativo, e per la diversa configurazione del volume tecnico al terzo piano, destinato a deposito caldaia, realizzato in parziale difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia -OMISSIS- del 19 aprile 1988”.

Il civico Ente non si esprimeva espressamente riguardo alla succitata istanza di sanatoria, sicchè sulla stessa, decorsi sessanta giorni, si formava il silenzio - diniego, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.

1.1 - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il silenzio - diniego formatosi sulla ridetta istanza di accertamento di conformità del 1° giugno 2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto.

Ha chiesto, altresì, l’accertamento e la declaratoria della fondatezza dell’istanza di accertamento di conformità in questione.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

I. In ordine al vano tecnico realizzato al terzo piano.

Conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del vano tecnico, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria - Omessa e/o errata valutazione - Illogicità manifesta.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 2 e 36 del d.P.R. n. 380/2001.

- Violazione del Regolamento Edilizio comunale e degli artt. 30 e 27 del PRG vigente del Comune di Cagnano Varano;

II. In ordine alle variazioni distributive interne.

Conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia- omessa e/o errata valutazione - Illogicità manifesta.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

1.2 - Non si è costituito in giudizio il comune di Cagnano Varano.

1.3 - In data 7 febbraio 2023, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione (contratti di locazione per uso scuola media inferiore in data 21 giugno 1982 e 8 giugno 1988 nonché nota comunale del 23 febbraio 2000).

1.4 - All'udienza pubblica del 22 marzo 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

3. - Giova premettere - in linea generale - che il silenzio dell'Amministrazione protratto oltre il termine di sessanta giorni, a fronte di un'istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce un'ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria, impugnabile nelle forme ordinarie: da ciò consegue che, una volta formatosi il silenzio significativo per inutile decorso del relativo termine, deve ritenersi già formato il provvedimento negativo tacito eventualmente da impugnare da parte dell'istante, che sarà a quel punto onerato di dimostrare in giudizio l'illegittimità del diniego tacitamente opposto dall'Amministrazione a cagione della compatibilità dell'intervento realizzato con la normativa primaria e secondaria di riferimento (*ex multis*, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, 16 ottobre 2020, n. 4537), vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento, sia al momento di presentazione della domanda (art. 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 - c.d. "doppia conformità").

Il ricorrente deve quindi puntualmente e adeguatamente allegare e provare le ragioni per le quali - al contrario - l'intervento sarebbe "doppiamente" assentibile: l'accoglimento del ricorso avverso il detto silenzio - rigetto postula necessariamente l'accertamento dell'accoglibilità dell'istanza oggetto di verifica.

Sicché *"Il configurarsi di un diniego tacito, pur escludendo ovviamente la possibilità di far valere vizi che attengono alla motivazione del rigetto, implica che il ricorso dell'interessato si incentri sui profili*

sostanziali, ovvero sulla effettiva sussistenza delle condizioni per la sanatoria” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 28 settembre 2020, n. 5669 - punto n. 9.1).

4. - Ciò posto, il ricorrente sostiene (prima censura) la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica vigente del deposito caldaia sia al momento della realizzazione dello stesso (in virtù del permesso di costruire -OMISSIS- del 19 aprile 1988), sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità (1° giugno 2022).

Deduce, in particolare:

- che <<Il deposito caldaia effettivamente realizzato dalla Società Cooperativa “-OMISSIS-” diverge da quello autorizzato, in quanto avente “configurazione e superficie inferiore rispetto al progetto approvato” e, precisamente, una superficie di appena mq. 21,6, a fronte della superficie autorizzata di mq 35,70”>>;

- che, <<in base al regolamento edilizio comunale all’epoca vigente, la superficie massima realizzabile per i volumi tecnici sull’immobile in questione era di ben mq 103,20 (area coperta mq. 344 volumi tecnici mq. $344/3= 103,20$), così come emerge dalla relazione tecnica illustrativa, ..., allegata al permesso di costruire -OMISSIS-/1988.

Pertanto, il deposito caldaia realizzato risulta indubbiamente conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della realizzazione del manufatto, essendo stato realizzato un vano tecnico di poco più di 20 mq, a fronte di una superficie massima assentibile di mq 103,20>>;

- che <<Il manufatto realizzato risulta, altresì, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria: ed infatti, l’art. 30 delle NTA del PRG ... prevede che, nelle zone B del territorio comunale, debbano essere osservate le seguenti prescrizioni: “numero piani fuori terra: ammessi 3, con salvezza delle prescrizioni riguardanti i sovrastanti volumi tecnici come per la zona A1 all’art. 27 delle presenti norme”. A sua volta, il menzionato art. 27 delle NTA del PRG ... del Comune di Cagnano Varano, sancisce che “Sono ammessi, eventuali volumi tecnici (vano scala, vano macchina, ascensore) che dovranno avere un’altezza interna utile non superiore a mt. 2,50 e dovranno nel complesso avere una superficie pari a quella strettamente necessaria all’impianto stesso”>>;

- che, “nel caso di specie, il vano tecnico realizzato ha un’altezza interna utile di soli 2,40 metri (v. TAV. 4 Situazione di fatto - Sezione e Prospetti, all. 4.4) ed ha una superficie di poco più di 20 mq: superficie strettamente necessaria a contenere l’impianto di riscaldamento dell’intero immobile”.

Assume, “inoltre, che alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la ricorrente ha allegato l’attestazione di idoneità statica, ... (all. 4)”, riportandone il relativo contenuto (si veda *infra*).

4.1 - La prospettata censura è infondata.

4.2 - Invero, il ricorrente non ha compiutamente dimostrato la conformità del “vano tecnico” realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia -OMISSIS- del 19 aprile 1988 alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento di presentazione della domanda di sanatoria del 1° giugno 2022, essendosi limitato genericamente a dedurre - come detto - che il vano caldaia *“ha una superficie di poco più di 20 mq: superficie strettamente necessaria a contenere l’impianto di riscaldamento dell’intero immobile”*, senza - però - illustrare puntualmente quali siano le reali dimensioni del suddetto impianto termico, tali da giustificare la realizzata superficie di mq 21,6 del ridetto vano.

Peraltro, il ricorrente non ha dimostrato la doppia conformità della (desumibile - solo - dal raffronto tra le planimetrie relative al progetto assentito e allo stato di fatto) - generica - diversa configurazione del ridetto vano tecnico, anche in relazione agli eventuali impatti sulla struttura e sul prospetto dell’intero immobile.

4.3 - Sotto altro profilo, ricordato che il comune di Cagnano Varano è stato dichiarato sismico con D.M. 7 marzo 1981 del Ministero dei Lavori Pubblici (recante *“Dichiarazione di zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”*), non risulta sufficiente ai fini in questione l’invocata attestazione di idoneità statica inerente al predetto “locale caldaia”, allegata alla domanda di accertamento di conformità: attestazione relativa alla verifica dell’idoneità strutturale del manufatto “locale caldaia” (realizzato sul terrazzo al piano terzo del fabbricato), con cui il tecnico incaricato:

- si è limitato - genericamente - a rilevare di aver *<<effettuato un sopralluogo presso l’immobile indicato in oggetto al fine di verificare l’idoneità strutturale del manufatto “Locale caldaia” realizzato in parziale difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia -OMISSIS- del 19/04/1988 sul terrazzo di proprietà al piano terzo dell’edificio condominiale ...*

il sottoscritto ha esaminato attentamente l’opera in questione, constatando quanto segue:

- *Il vano tecnico oggetto del presente certificato è stato edificato in virtù della licenza di costruzione -OMISSIS- del 19/04/1988.*

- *Le difformità rilevate, riguardano le dimensioni del vano tecnico, realizzato con dimensioni inferiori rispetto al progetto approvato e quindi a vantaggio di stabilità;*

- *Il manufatto “centrale termica” risulta realizzato con murature di tufo, e solaio di copertura piano in latero-cemento;*

- *Il manufatto realizzato, in quanto a dimensioni, forma e qualità dei materiali impiegati, non incide sulla struttura portante del fabbricato in quanto da analisi dei carichi eseguita risulta un incremento globale di carico in fondazione di molto inferiore al 10%>>;*

- *attestando “che l’opera in parola è stata eseguita a regola d’arte; che l’intera struttura così come visionata ed esaminata la struttura non presenta incrinature; che non si notano anomalie, difetti o altre manchevolezze pregiudizievoli per la stabilità del fabbricato”;*

- dichiarando - infine - che detto manufatto “*all’attualità si presenta staticamente idoneo all’uso per cui è destinato, privo di vizi o difetti costruttivi, lesioni, dissesti o cedimenti che pregiudichino la staticità dell’intero fabbricato*”, con evidente riferimento alla conformità alle norme tecniche per le costruzioni.

Il tecnico incaricato non ha - però - illustrato puntualmente - come invece necessario - i rilievi effettuati e le analisi dei carichi effettivamente eseguite con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni applicate (analisi, questa, funzionale alla valutazione della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone), né specificato se il manufatto realizzato (locale caldaia) sia, con riferimento alla predetta imprescindibile valutazione (a tutela di esigenze primarie di rilievo costituzionale, correlate alla pubblica incolumità), per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma, parametri geometrici, peso, utilizzo e materiali impiegati, rilevante nei riguardi della pubblica incolumità oppure ricada tra gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità o ancora sia privo di rilevanza e non costituente pericolo per la pubblica incolumità (cfr. art. 94 *bis* del d.P.R. n. 380/2001, recante “*Disciplina degli interventi strutturali in zona sismica*”, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e il relativo D.M. 30 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente a oggetto “*Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93*”).

Peraltro, al punto n. 16 dell’esibita concessione edilizia -OMISSIS-/1988, è espressamente prescritto che “*La presente concessione è subordinata al deposito dei calcoli statici all’Ufficio del genio Civile di Foggia ai sensi della L.R. n° 27/85*”.

5. - Neppure fondata è la censura inerente alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia delle “*variazioni distributive interne*” (“*diversa distribuzione degli spazi interni ai vari livelli e divisione del piano terra, realizzati senza titolo abilitativo*”).

5.1 - Infatti, il ricorrente si limita ad affermare che “*Si tratta di interventi che non alterano assolutamente lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’esistente edificio e, quindi, sono pienamente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda*”, giustificando - pure genericamente e non adeguatamente ai fini in questione - l’invocata doppia conformità *ex art.* 36 del d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla disciplina di cui al d.P.R. n. 380/2001 e con il mero richiamo in linea generale alla giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto l’inapplicabilità del regime autorizzatorio alla “*mera redistribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature*” (in

particolare, art. 6, comma 2, e ora art. 6 *bis* del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001).

Parte ricorrente, però, non dimostra concretamente e compiutamente - come invece necessario - trattarsi di mere modifiche interne che:

- non coinvolgono né compromettono le parti strutturali dell'edificio: non vi è alcun rilievo tecnico sul punto, limitandosi la relazione tecnico - illustrativa del 27 maggio 2022 al mero rinvio alla sola *"divisione al piano terra"*, *"secondo l'attuale stato dei luoghi meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati"* e al rimando *"alla lettura degli elaborati grafici allegati"*;

- non comportano modifiche di destinazione d'uso rispetto a quella originariamente assentita: le planimetrie dell'attuale *"situazione di fatto"* recano la destinazione a *"uffici"* di diversi locali come in concreto suddivisi, nel mentre: per un verso, le esibite corrispondenti planimetrie della *"situazione di progetto approvato"* non riportano alcuna destinazione d'uso, nella relazione tecnica del 27 maggio 2022 si premette genericamente che il fabbricato *"era destinato ad accogliere i magazzini della società cooperativa Pescatori -OMISSIS- S.r.l."* e nelle *"Note relative alla legge 765/1967 Legge Ponte"* si evidenzia che il magazzino era destinato alla *"lavorazione e l'imballaggio dei prodotti ittici e deposito cassetame"*; e, per altro verso, il ricorrente evidenzia che l'immobile era in concreto adibito, in virtù dei succitati contratti di locazione del 1982 e del 1988 e come risultante dalla nota comunale del 23 febbraio 2000, a uso scuola pubblica - scuola media inferiore e poi istituto magistrale;

- non comportano aumento del numero delle unità immobiliari: la planimetria della situazione di fatto reca anche la suddivisione in subalterni, invece non riportata nelle corrispondenti planimetrie della *"Situazione di progetto approvato"*.

Sotto altro profilo, il ricorrente non dimostra e neppure allega compiutamente l'esatta epoca di realizzazione delle ridette modifiche interne: a tal fine non è sufficiente il mero riferimento, contenuto nella relazione tecnico - illustrativa allegata all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, alla presentazione della denuncia di *"variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni in piano terra"* del 9 aprile 2008, riferita - peraltro - al solo piano terra; sicché non può compiutamente apprezzarsi la prescritta conformità dell'immobile alla normativa vigente all'epoca di realizzazione delle medesime.

5.2 - Fermo quanto innanzi, il Collegio osserva pure che, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, lo scrutinio circa la doppia conformità delle opere richiesto dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può che essere complessivo e non atomistico nel caso in cui - come quello in esame - siano realizzate abusivamente più opere da ritenere funzionalmente collegate tra loro.

Infatti, *"L'art. 36 d.P.R. n. 380/01 ... regola la sanatoria avuto riguardo all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l'intervento, anche alla stregua delle tipologie di*

intervento definite dall'art. 3 DPR n. 380/01, il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell'intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia" (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 16 marzo 2020, n. 1848; *idem*, 4 febbraio 2019, n. 843; in termini, Consiglio di Stato, 18 gennaio 2021, n. 515).

6. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

7. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del comune di Cagnano Varano intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge il ricorso, di cui in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.